

Tax Newsletter

1/2024
Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

- Scissione parziale proporzionale seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice - Risposta n.12 del 22 gennaio 2024
- Modalità di ripartizione del patrimonio netto - rivalutazione, riserva in sospensione di imposta in parte affrancata- scissione - Risposta n. 17 del 26 gennaio 2024
- Operazioni di MLBO - Risposta n. 22 del 29 gennaio 2024
- Recupero dell'IVA a titolo di rivalsa - Risposta n. 20 del 26 gennaio 2024

Legislazione

Approvazione della Certificazione Unica 2024 - Provvedimento del 15 gennaio 2024

Il provvedimento ad oggetto è stato emanato in riferimento ai soggetti che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte come sancito dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. Essi, infatti, dovranno rilasciare una certificazione unica, CU 2024 anche al fine contributivo dovuto all'INPS e altri enti o casse previdenziali.

La trasmissione delle certificazioni dovrà avvenire in via telematica entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n.205. Tali invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento le cui regole di invio sono contenute nelle istruzioni delle CU.

Approvazione dei modelli dichiarativi IVA 2024 - Provvedimento del 15 gennaio 2024

Le motivazioni che hanno portato all'emanazione di tale provvedimento riguardano l'adeguamento della struttura e del contenuto del modello dichiarativo in materia di IVA rispetto alla normativa vigente così da semplificarne la compilazione. Si rende disponibile, inoltre, ai contribuenti che hanno determinato l'imposta seguendo le regole generali già previste dalla disciplina IVA, la possibilità di una versione semplificata del modello dichiarativo annuale.

Tale provvedimento sancisce l'indicazione degli importi all'interno dei modelli secondo arrotondamento all'unità di euro secondo le regole della disciplina comunitaria e, altresì, si disciplina la reperibilità dei modelli dichiarativi autorizzandone la loro stampa.

Nuove introduzioni in campo IVA - Provvedimento del 19 gennaio 2024

L'Agenzia delle Entrate ha deciso di mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti in Italia le bozze dei registri e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Sono state introdotte nuove funzionalità nell'applicativo della documentazione IVA al fine di consentire di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell'IVA a credito, informazioni da utilizzare per il calcolo dell'ammontare IVA a credito da riportare nei documenti IVA precompilati.

Restano comunque confermate le modalità di accesso all'applicativo, le regole per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA e le modalità per la convalida dei registri.

Modificazioni del modello *Financial Transaction Tax* (FTT) - Provvedimento del 22 gennaio 2024

Con la Legge di Stabilità del 2013 si è introdotta l'imposta sulle transazioni finanziarie applicata ai trasferimenti di azioni e altri strumenti finanziari, alle operazioni su derivati e valori mobiliari e alle negoziazioni ad alta frequenza. Con tale provvedimento si dispongono le modifiche al modello FTT tanto da prevedere l'aggiunta nel rigo TT49 un ulteriore campo 1A con l'indicazione del credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, rispetto alla compilazione del modello, al fine di poter compensare con tale credito tramite modello di pagamento F24.

La presentazione del nuovo modello FTT è consentita a partire dal 25 gennaio 2024 anche in via telematica tramite la versione aggiornata del software dedicato.

Trasmissione telematica dichiarazione annuale IVA 2024 - Provvedimento del 26 gennaio 2024

Con tale provvedimento sono stati approvati il modello di dichiarazione IVA 2024 e il modello IVA BASE 2024 per l'anno 2023.

Nello specifico gli utenti del servizio dovranno trasmettere telematicamente i dati contenuti nei suddetti modelli seguendo le linee guida contenute nell'allegato A del provvedimento ad oggetto. Nel caso in cui si dovesse rendere necessaria la correzione delle tecniche di cui al provvedimento, le conseguenti modifiche verranno rese note nella sezione dedicata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Indici di affidabilità fiscale anno d'imposta 2024 - Provvedimento 29 gennaio 2024

Gli indici di affidabilità fiscale possono essere applicati a partire dal periodo d'imposte relativo all'anno 2024 a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Una volta elaborati tali indici, è necessario revisionarli tenendo conto delle evoluzioni delle attività economiche Ateco seguendo le direttive del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro e non oltre il mese di gennaio di ciascun anno.

Adempimenti in materia di transazioni fiscali - Provvedimento del 29 gennaio 2024

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dispone che per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi propri dell'Agenzia delle Entrate, l'adesione alla proposta fiscale viene espressa mediante la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale di competenza seguendo le linee guida della Direzione centrale piccole e medie imprese.

Tale provvedimento individua nello specifico la soglia della falcidia del debito originario proposta e la decorrenza delle nuove disposizioni in vigore dal 1° febbraio 2024.

Modalità e termini di comunicazione delle informazioni - Provvedimento del 30 gennaio 2024

Con tale provvedimento viene prorogato il termine per la trasmissione delle informazioni relative all'anno 2023 al 15 febbraio 2024.

Vengono definite le modalità, inoltre, con le quali si è tenuti alla comunicazione e trasmissione delle informazioni secondo i criteri dell'Agenzia delle Entrate che attualmente risultano difficoltose per i diversi gestori della piattaforma e questo potrebbe influire sul rispetto delle scadenze delle comunicazioni previste dal provvedimento

Prassi

Imposte sui redditi

Contributi per l'innovazione - Risposta n. 6 del 12 gennaio 2024

L'Istante avendo attuato delle attività volte all'innovazione urbana per il Sud richiede parere circa l'applicazione o la non applicazione della ritenuta prevista dall'art.28 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600.

L'Agenzia delle Entrate pronunciata in merito afferma che, tenuto conto della quota dei beni strumentali in riferimento al contributo risulta essere inferiore o pari all'importo complessivo dei beni strumentali previsti per il progetto, non deve essere applicata la ritenuta sopra citata.

Impianti fotovoltaici e produzione di energia elettrica- Connessione all'attività agricola - Risposta n. 11 del 22 gennaio 2024

La Società, occupandosi di coltivazione dei cereali e produzione di energia elettrica, ha l'intenzione di installare un terzo impianto fotovoltaico, in aggiunta agli altri due già esistenti. L'Istante, pertanto, chiede se per l'applicazione del requisito di cui alla lettera b) punto 2, paragrafo 4, della circolare n. 32/E del 2009 vada considerato il volume di affari della produzione di energia elettrica nel suo complesso o se, occorra confrontare il volume d'affari dell'energia elettrica prodotta dal solo terzo impianto.

Secondo quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, il volume d'affari da considerare dovrà essere quello relativo alla produzione complessiva di energia tramite tutti gli impianti fotovoltaici della Società, da raffrontare con il volume complessivo dell'attività agricola esercitata dalla stessa Società. La verifica del volume d'affari deve essere operata analiticamente al termine di ogni periodo d'imposta e, nel caso in cui si superino determinati limiti, la produzione di energia elettrica vada assoggettata ad imposizione ordinaria.

La potenza del terzo impianto, ad ogni modo, implicherebbe ex se il superamento del limite di 1 MW.

Scissione parziale proporzionale seguita da trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice - Risposta n.12 del 22 gennaio 2024

Alfa è una società per azioni che svolge attività di detenzione di partecipazioni e immobili ed è titolare della quota rappresentativa dell'intero capitale sociale di Beta e proprietaria di immobili tutti concessi in locazione. Gli Istanti rappresentano che un gruppo europeo leader del settore (Gamma) ha manifestato l'interesse all'acquisizione di Beta, alla condizione che beta risulti acquisita unitamente agli immobili che le sono strumentali, da società di nuova costituzione.

Al fine di realizzare tale operazione di cessione, nel corso delle negoziazioni con Gamma, i soci, Alfa e Beta intendono portare a termine varie operazioni che permetteranno di:

- Applicare l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

- Realizzare una plusvalenza parzialmente esente ai fini IRES;
- New.Co può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176 comma 2- ter del TUIR;
- Esclusione da imposizione della plusvalenza che la società semplice risultante dalla trasformazione della beneficiaria dovesse realizzare;
- Rimangono neutrali le operazioni di scissione di Alfa a favore della Beneficiaria.

Successivamente, la nuova società sarà partecipata da Alfa e per una parte dalla società di gamma e sarà titolare dell'azienda attualmente esercitata da beta e dagli immobili di beta, mentre alfa continuerà a svolgere la propria attività di detenzione di immobili e partecipazioni. Gli Istanti ritengono che l'operazione non configuri nessuna ipotesi di abuso del diritto.

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni appaiono essere un non genuino utilizzo degli istituti invocati dagli istanti per trasferire da alfa alla New.Co. gli immobili Beta. Si ritiene che le argomentazioni addotte dagli Istanti non siano idonee ad escludere la sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto.

Crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi- Raccolta e smaltimento dei rifiuti - Risposta n. 14 del 24 gennaio 2024

Il dubbio interpretativo sollevato dall'Istante riguarda l'ipotesi di esclusione dal credito di imposta 4.0 dei seguenti beni strumentali oggetto degli Investimenti effettuati negli esercizi 2020, 2021 e 2022: controllo e monitoraggio della rete di drenaggio e sollevamento del percolato; infrastruttura di gestione, controllo e monitoraggio della rete di aspirazione e captazione del biogas; mezzo d'opera dotato di sistema di rilevazione geo referenziati adibito alla compattazione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti attraverso realizzazione di una nuova struttura.

Il comma 1053 stabilisce che sono esclusi dall'ambito oggettivo del Credito d'imposta 4.0 i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento dei rifiuti. La società sostiene di non rientrare in questa esclusione. Secondo quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, la posizione interpretativa espressa dalla società non è condivisa. L'interpretazione prospettata dalla società determinerebbe la conseguenza che il credito di imposta 4.0 risulterebbe fruibile da parte dei soggetti che, pur operando nel medesimo ambito, svolgono o solo l'attività di smaltimento o solo quello di raccolta. L'intento del legislatore appare invece quello di ritenere che l'operare nell'ambito di uno dei predetti settori causi l'esclusione del credito di imposta 4.0, pertanto la circostanza che la Società svolga esclusivamente l'attività di smaltimento dei rifiuti non è ostativa alla possibilità che la società sia esclusa dalla fruizione del credito di imposta.

Contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023 - ulteriori incentivi da parte del GSE riferiti a precedenti periodi di imposta - Risposta n. 16 del 26 gennaio 2024

Alfa è titolare di un impianto idroelettrico che è stato messo a beneficiare dei certificati verdi e successivamente al regime di incentivi di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e al decreto ministeriale 6 dicembre 2012. La Società riferisce di aver aderito alla rimodulazione volontaria degli incentivi ed accettato la riduzione degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi.

Viene chiesto dall'Istante se, ai fini della determinazione del contributo, per la determinazione della quota del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 % la media dei redditi complessivi, deve tener conto della sopravvenienza rilevata in seguito al rimborso da parte del GSE della differenza di incentivo. Dal dato testuale della norma, emerge che la scelta del legislatore è stata quella di legare la base imponibile del contributo dei cinque periodi di imposta presi in considerazione agli ammontare dei corrispondenti redditi imponibili lordi ai fini IRES, pertanto ai fini del calcolo della base imponibile del contributo rileva l'ammontare del reddito determinato secondo le previsioni del titolo II, capi II e IV del TUIR.

Modalità di ripartizione - rivalutazione, riserva in sospensione di imposta in parte affrancata- scissione - Risposta n. 17 del 26 gennaio 2024

L'istante dichiara di aver rivalutato con riconoscimento anche fiscale, alcune immobilizzazioni, tra le quali un fabbricato e un terreno di proprietà, oltre ad alcuni impianti e macchinari. L'istante evidenzia che sta valutando l'opportunità di perfezionare una operazione di scissione parziale proporzionale mediante attribuzione di alcuni elementi patrimoniali attivi e passivi ad una società di nuova costituzione, di separare dalla componente propriamente industriale quella esclusivamente patrimoniale finanziaria. Per effetto della scissione, il patrimonio netto della Società scindenda sarà ridotto a servizio della scissione. Viene richiesto di sapere a quale parte ideale dell'originario saldo attivo di rivalutazione attribuire l'affrancamento parziale effettuato. Si ritiene che l'affrancamento parziale del saldo attivo di rivalutazione effettuato dall'Istante vada ripartito in proporzione al maggior valore rivalutato dei singoli beni oggetto della rivalutazione medesima.

Inoltre, L'Istante richiede di sapere quale sia la corretta modalità di ricostituzione della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta iscritta in bilancio in relazione all'immobile strumentale di proprietà della società e del

terreno. Secondo l'articolo 173, comma 9, primo periodo del TUIR, le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile trasferito.

Contributo di solidarietà temporaneo - base imponibile - risarcimento danni - Risposta n. 18 del 26 gennaio 2024

L'Istante chiede chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo dovuto per l'anno 2023. La società è attiva nel settore della distribuzione petrolifera ed è tenuta al pagamento del contributo straordinario sull'extraprofitto e dichiara di aver ricevuto nel dicembre 2022, un ristoro relativo ad una controversia. L'istante chiede se la corresponsione di questo importo sia rilevante ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.

In merito alla base imponibile del contributo, la circolare 23 febbraio 2023 n. 4/e ha chiarito che rileva, ai fini del calcolo della base imponibile, l'ammontare di reddito determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II E IV del TUIR.

La base imponibile del contributo sarà determinata considerando le disposizioni degli articoli 83 e seguenti del TUIR. Si ritiene che, nel caso prospettato dall'Istante, la somma riconosciuta a fronte di un risarcimento del danno, 'sostitutivo' di un reddito imponibile ai sensi dell'articolo 6 del TUIR concorre alla formazione della base imponibile.

Operazioni di MLBO - Risposta n. 22 del 29 gennaio 2024

Alcune operazioni di *merger leveraged buy-out* (MLBO) possono avere ad oggetto l'acquisizione di partecipazioni di una società denominata ALFA e la fusione per incorporazione della società veicolo dell'operazione denominata BETA. nel caso in esame, l'operazione è stata strutturata come a seguire; BETA, acquisisce l'intero capitale di ALFA mediante:

- Acquisizione diretta di una partecipazione di ALFA;
- Acquisizione indiretta mediante l'acquisto del capitale di una terza società denominata ZETA che, a sua volta, detiene partecipazioni in ALFA;

Quanto sopra, BETA inoltre acquisisce titoli emessi da ZETA e alla stessa eroga un finanziamento volto all'estinzione di RFA ad essa concesso; inoltre è stato effettuato un reinvestimento in ALFA tramite aumento di capitale sociale di BETA riservato a DELTA e THETA (società controllata da EPSILON).

Da questa operazione, nascono alcuni aspetti da analizzare:

1. Riporto perdite fiscali le quali, in caso di fusione possono essere utilizzate per diminuire il reddito della società incorporante o risultante dalla fusione purché la società risulti operativa in modo da contrastare il commercio di bare fiscali il cui scopo è quello di contrastare la fusione fra società prive di capacità produttive con il fine di utilizzare le perdite di una per compensare gli utili imponibili dell'altra. Nel caso in esame, la società ALFA non risulta una bara fiscale, pertanto, BETA può utilizzare le perdite fiscali.

2. Disapplicazione delle disposizioni antielusive le quali, non consentono il riporto delle posizioni soggettive di segno negativo facenti capo alla società. Nell'ipotesi in cui, la società incorporata non risulti aver effettuato un depotenziamento della propria attività, come nel caso in esame, la società incorporante potrà utilizzare oltre alle perdite fiscali anche le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le eccedenze di ACE;

3. Le operazioni straordinarie, come la fusione, possono comportare all'interruzione anticipata del consolidato fiscale ma vi sono alcune ipotesi in cui ciò non accade e che fanno sì che si possa richiedere la continuazione del consolidato. Tale ipotesi però può essere applicata solo nel caso in cui la fusione avvenga fra la consolidante e una società non inclusa nel consolidato o nel caso in cui la consolidante non sia inclusa nel consolidato. La fusione del caso in esame non rientra nelle ipotesi sopra citate; pertanto, le posizioni soggettive maturate nel periodo di retrodatazione fiscale della fusione non potranno essere utilizzate nel consolidato ma faranno capo unicamente alla società per cui sono maturate;

4. L'aumento di capitale di BETA porta al sorgere di dubbi in relazione alla base di calcolo dell'ACE soprattutto in riferimento al fatto che lo stesso è avvenuto mediante reinvestimento effettuato dai soci della società target e destinato all'acquisizione delle partecipazioni di ALFA. Tale operazione si configura come un abuso del diritto ai fini ACE ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 2012 del 2000; l'abuso viene ritenuto tale in quanto per effettuare l'aumento di capitale si sarebbero potute valutare altre opzioni, le quali però non sono state utilizzate. La scelta utilizzata porta all'insorgere di una base ACE artificiosa dovendo così sterilizzare la base di tale importo.

Credito di imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES) - Risposta n. 23 del 29 gennaio 2024

L'art. 4 del D.I. n. 91 del 2017 ha previsto l'istituzione delle ZES, vale a dire delle zone all'interno delle quali le imprese hanno la possibilità di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle esemplificazioni amministrative previste dall'art. 5 del D.I. n. 91 del 2017.

Il credito d'imposta concesso è pari alla quota del costo complessivo dei beni acquistati entro il 31 dicembre 2023 e

nel limite di euro 100.000 per ogni investimento effettuato. Nello stesso, vengono ricompresi gli investimenti effettuati per l'acquisto di terreni e per l'ampliamento e/o acquisizione di immobili strumentali agli investimenti. Le spese per l'acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna e/o spedizione del bene, ovvero alla data in cui si viene a verificare l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di un altro diritto reale.

Gli investimenti inoltre possono essere effettuati mediante contratti di acquisto con riserva della proprietà.

Piani di *stock option* - rilevanza ai fini IRES e IRAP inerente alla prima applicazione dei principi IAS/IFRS - Risposta n. 25 del 29 gennaio 2024

I principi contabili inerenti ai piani di *stock option* per i soggetti che applicano i principi contabili IAS/IFRS prevedono che i beni e servizi ricevuti dall'impresa in ambito di operazioni con pagamenti effettuati mediante azioni, debbano essere rilevati in bilancio come attività oppure come costo con contropartita un incremento di patrimonio netto. L'onere imputato a conto economico può essere classificato come costo per prestazioni di lavoro remunerato tramite strumenti rappresentativi della società e pertanto risultano deducibili ai fini IRES. Ai fini IRAP invece i costi possono essere classificati nella voce B.9) e pertanto gli stessi risultano esclusi dalla base imponibile; tuttavia, sono deducibili le spese del personale che determinano il valore della produzione netta.

Quando si effettua un cambio di principi contabili, per gli esercizi precedenti rispetto all'esercizio in cui avviene il cambio, bisogna simulare gli effetti applicativi dei nuovi principi contabili come se gli stessi fossero stati sempre applicati. Nel caso delle *stock option*, andando a simulare si ha la rilevazione di differenze cumulative imputate direttamente agli utili portati a nuovo con contropartita il patrimonio netto alla voce riserva per piani di *stock option*. Per poter applicare quanto sopra, si ha bisogno di verificare se sussistono i requisiti per classificare l'operazione come pregressa. Nel caso delle differenze cumulate, le quote in riserva rappresentano dei costi che sarebbero stati contabilizzati nei conti economico se da sempre si fossero adottati i principi IAS/IFRS.

Pertanto, essendo tali differenze rappresentate come remunerazioni periodiche e autonome che non vanno ad interferire con il trattamento delle remunerazioni pregresse si ha che: ai fini IRES non si potranno portare in deduzione i costi relativi alla quota iscritta nella riserva. Anche ai fini IRAP i costi non risultano rilevanti e quindi non potranno essere ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione netta.

Cessione di un marchio con relativa plusvalenza in caso di concordato preventivo - Rilevanza IRAP - Risposta n. 27 del 31 gennaio 2024

L'impresa in stato di insolvenza, secondo l'art. 160 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche, ha la possibilità di proporre un concordato preventivo ai creditori mediante la cessione dei beni dell'azienda con lo scopo di ristrutturare i debiti. Tuttavia, mediante tale ipotesi è possibile che si vengano a realizzare delle plusvalenze rispetto al valore del bene iscritto nel libro dei beni ammortizzabili.

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES la cessione dei beni ai creditori non comporta il sorgere di plusvalenze/minusvalenze. In riferimento all'IRAP, la base imponibile è determinata dalla differenza fra il valore e i costi della produzione nonché dai componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda. La circolare n. 27/E del 2009 ha chiarito che le plusvalenze/minusvalenze derivanti da cessioni di beni strumentali risultano rilevanti ai fini IRAP ma, non concorrono alla formazione della base imponibile.

Nella disciplina IRAP non sono previste disposizioni specifiche in relazione alla determinazione del valore della produzione in caso di operazioni effettuate per l'attuazione del concordato preventivo, pertanto, nel caso di plusvalenze realizzate a seguito di cessioni effettuate nell'ambito del concordato preventivo la stessa assumerà rilevanza secondo le disposizioni ordinarie stante la classificazione nella voce A.5) di conto economico.

Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse – versamento mediante F24 - Risoluzione n. 7 del 24 gennaio 2024

L'imposta straordinaria a carico delle banche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 è stata istituita mediante l'art. 26 del D.Lgs. n. 104 del 10 agosto 2023.

Il comma 6 del citato articolo prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria.

Il versamento avviene mediante F24 con i seguenti codici tributo:

- 2717 Imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse;
- 1947 imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - INTERESSI;
- 8955 imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse - SANZIONI;

Soppressione delle causali contributo AC- CC - Risoluzione n. 8 del 29 gennaio 2024

Attraverso la nota del 5 dicembre 2023n. 130228, l'INPS ha richiesto la soppressione delle causali contributo AC-CC artigiani- commercianti condoni/bonus sanzioni.

La soppressione risulta accolta con effetto immediato.

Codice tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto – Art. 9 c. 3 del D.Lgs. n. 176 del 18 novembre 2022 - Risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2024

Mediante l'art. 9 c. 3 del D.Lgs. n. 176 del 18 novembre 2022 è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore di coloro che eseguono interventi previsti dall'art. 119 c.8-*bis* del D.I. n. 34 del 19 maggio 2020.

Grazie al provvedimento n. 332648 del 22 settembre 2023 del Direttore dell'AdE sono state definite le modalità e i termini di presentazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto; inoltre, lo stesso ha stabilito che:

- Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo se riconosciuto in tutto o in parte non spettanti, versate con le relative modalità;
- Il soggetto che ha percepito il contributo non spettante può regolarizzare restituendo spontaneamente il contributo con i relativi interessi.

La restituzione può avvenire mediante F24 Elide con i seguenti codici tributo:

- 8158 Contributo a fondo perduto per interventi agevolati- Restituzione spontanea – CAPITALE;
- 8159 Contributo a fondo perduto per interventi agevolati- Restituzione spontanea – INTERESSI;
- 8160 Contributo a fondo perduto per interventi agevolati- Restituzione spontanea – SANZIONE.

IVA

Società non operative - Compensazione credito IVA - Risposta n. 10 del 17 gennaio 2024

L'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.724 dispone che per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini IVA non è ammessa al rimborso e non può costituire oggetto di compensazione o di cessione. Il mancato superamento del 'test operatività' comporta ai fini IVA l'indisponibilità dell'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale e che non può essere chiesta a rimborso, utilizzata a compensazione 'orizzontale' o ceduta. Inoltre, l'eccedenza di credito IVA maturata non può essere ulteriormente riportata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi (compensazione verticale)

Nel caso di specie, la società è risultata non operativa solo nei periodi 2009 e 2010 e non anche per il 2011, ricorrendo una delle cause di esclusione della normativa dell'art. 30 legge n.724/1994.

Il ricorrere della causa di esclusione per il 2011, comporta il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato. Nel presupposto dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA, si ritiene che l'istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero previo riversamento delle 72 rate mensili.

Aliquota IVA applicabile per servizi bar- tavola fredda e servizi mensa universitari - Risposta n. 19 del 26 gennaio 2024

La società Alfa riferisce di operare nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e di essersi aggiudicata l'affidamento in concessione del servizio bar-tavola fredda presso un'Università. Il servizio è rivolto agli studenti universitari, docenti e dipendenti dell'Ateneo, ma anche esterni. Tra le altre attività che possono essere svolte vi sono anche quella di servizio di somministrazione di piatti caldi rivolto a tutti e svolgere ulteriori servizi quale quello di catering. Il contribuente ritiene di poter applicare all'intera somministrazione di alimenti e bevande, l'aliquota agevolata del 4%.

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, per i servizi aggiuntivi prestati, come quello bar tavola – fredda, deve essere applicata non l'aliquota del 4%, bensì l'aliquota del 10%. Il servizio mensa universitari, invece, con diversi menù e prezzi, comprensivi di bevande e più piatti freddi o caldi può beneficiare dell'aliquota IVA agevolata al 4%. Ad ogni modo, le somministrazioni di pasti rese nei confronti dei soggetti diversi dagli utenti muniti di badge sono da assoggettare all'aliquota IVA del 10%.

Recupero dell'IVA a titolo di rivalsa - Risposta n. 20 del 26 gennaio 2024

Il contribuente ha il diritto a rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi solo dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In questo caso, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta.

Come chiarito con la risoluzione n. 75/e del 14 settembre 2016, il contribuente che ha subito un accertamento ai fini IVA può riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario la maggiore imposta accertata e versata. L'esercizio del diritto a detrazione da parte del cessionario è subordinato, in deroga agli ordinari principi, all'avvenuto pagamento dell'IVA addebitatagli in via di rivalsa del cedente o prestatore.

In base a quanto disposto dall'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, una volta effettuato il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore tramite emissione di una fattura, per ciascun periodo di imposta oggetto di accertamento, l'istante potrà decidere di esercitare il diritto alla detrazione della medesima alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ovvero applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo di imposta oggetto di accertamento. Non è consentito di recuperare in detrazione direttamente in sede di dichiarazione annuale, quanto già versato a seguito dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, poi riaddebitato in rivalsa dal prestatore. Al fine di garantire la neutralità dell'IVA questo importo potrà essere chiesto a rimborso.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fm-tpp@kpmg.it



kpmg.com/it
kpmg.com/socialmedia

Tax Newsletter, 1/2024

© 2024 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.